

Assicurazione Infortuni per le aziende



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
(DIP Danni)

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Infortuni Azienda HDI

Documento realizzato il 21 giugno 2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la persona nello svolgimento delle sue attività professionali principali e/o di ogni altra attività extraprofessionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione INFORTUNI:** le principali coperture sono:
 - "**Invalidità permanente**" che, se attivata in polizza, riconosce il pagamento della somma assicurata nel caso l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale, in proporzione al grado di invalidità accertato.
 - "**Morte**" che, se attivata in polizza, assicura il pagamento della somma assicurata agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato;
 - "**Inabilità Temporanea**" che, se attivata in polizza, riconosce il pagamento di un'indennità giornaliera in caso di temporanea inabilità dell'Assicurato a svolgere la propria Attività Professionale
 - "**Rimborso Spese Mediche**" che, se attivata in polizza, assicura il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio.
 - "**Indennità da Ricovero**", "**Indennità da post-ricovero**" e "**Indennità per ingessatura**" che, se attivate in polizza, prevedono la corresponsione di una somma in caso di ricovero o convalescenza post ricovero o per il periodo di ingessatura dell'Assicurato;Le precedenti garanzie sono integrate da "**Estensioni di copertura sempre operanti**" e possono essere completate acquistando le altre "**Garanzie facoltative**".
- ✓ **Sezione ASSISTENZA:** garantisce prestazioni di assistenza all'Assicurato a seguito di infortunio.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono assicurabili persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso del contratto, tale aggravamento del rischio dovrà essere tempestivamente comunicato alla Compagnia, che si riserva il diritto di recedere dalla Polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile, ove ne ricorrano i presupposti.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

- ! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;
- ! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati **che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni** per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Per la Sezione Infortuni

- ✓ L'assicurazione vale per Sinistri verificatisi nel mondo intero; la garanzia "Inabilità Temporanea", al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di Ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

Per la Sezione Assistenza

- ✓ L'assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione per le prestazioni "Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate" (valida solo in Italia), "Collegamento continuo con il centro ospedaliero", "Familiare accanto", "Rientro sanitario", "Rimpatrio Sanitario" (valide per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza), "Interprete a disposizione", "Invio medicinali all'estero", "Anticipo denaro per spese mediche all'estero" (valide in Europa e nel Mondo, Italia esclusa), "Prestazioni per Temporary Inability Care" (valide solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).
- ✓ Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della Polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, con applicazione degli interessi di frazionamento in misura rispettivamente del 3%, del 4% e del 5% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

È inoltre prevista la possibilità di emettere un contratto poliennale con le seguenti modalità: durata pari o superiore a 3 anni e inferiore a 5 anni – sconto poliennialità 3%, durata pari o superiore a 5 anni – sconto poliennialità 5%.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).